

COMUNE DI MEDIGLIA

Città Metropolitana di Milano

REGOLAMENTO INCENTIVI GESTIONE ENTRATE **(Articolo 1, comma 1091, legge 30 dicembre 2018, n. 145)**

INDICE

Articolo 1 – Oggetto del Regolamento.....	2
Articolo 2 – Costituzione del Fondo	2
Articolo 3 – Destinazione del Fondo	2
Articolo 4 – Trattamento accessorio	2
Articolo 5 – Entrata in vigore	3

Approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 124 del 25/11/2019

Articolo 1 – Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento è adottato in attuazione dell'articolo 1, comma 1091, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, al fine di potenziare le risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate ed al fine di disciplinare le modalità di riconoscimento del trattamento accessorio del personale dipendente, anche di qualifica dirigenziale, impiegato nel raggiungimento degli obiettivi assegnati al Settore Economia e finanze – Servizio Tributi.

Articolo 2 – Costituzione del Fondo

1. Per il raggiungimento degli obiettivi previsti nell'articolo 1 del presente Regolamento è istituito apposito Fondo incentivante.

2. Il Fondo incentivante è alimentato dal 5% delle seguenti fonti di entrate riscosse nell'anno precedente a quelle di riferimento, così come risultanti dal conto consuntivo approvato:

a) riscossioni, ivi comprese quelle coattive, relative ad atti di accertamento Imu e Tari, indipendentemente dall'anno di notifica dei suddetti atti di accertamento;

b) riscossioni, ivi comprese quelle coattive, relative ad atti di accertamento Imu e Tari notificati dall'ente col supporto di società esterne non concessionarie dell'attività di accertamento;

c) riscossioni coattive tramite ingiunzioni di pagamento di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, notificate direttamente dall'ente impositore con riferimento ad atti di accertamento Tari notificati dal Gestore dei Rifiuti;

3. Ferme restando le modalità di alimentazione del Fondo, in sede di predisposizione del bilancio di previsione si tiene conto delle riscossioni, da calcolarsi con la percentuale di cui al comma precedente, realizzate nell'anno precedente a quello in cui è predisposto il bilancio di previsione. In alternativa, la stima delle risorse che alimenteranno il Fondo può essere operata sulla base degli importi relativi al recupero dell'evasione Imu e Tari iscritti nel bilancio di previsione precedente a quello di costituzione del Fondo. La quantificazione definitiva delle risorse confluite nel Fondo si determina con riferimento alle riscossioni di cui al comma precedente certificate nel bilancio consuntivo approvato nell'anno di riferimento.

Articolo 3 – Destinazione del Fondo

1. Il Fondo è destinato esclusivamente al riconoscimento del trattamento accessorio al personale dipendente è stabilita annualmente.

Articolo 4 – Trattamento accessorio

1. Le risorse confluite nel Fondo, al netto delle eventuali risorse necessarie al potenziamento delle risorse strumentali, sono ripartite tra il personale impiegato nel

raggiungimento degli obiettivi del Settore Economia e Finanze – Servizio Tributi, privilegiando gli obiettivi di recupero dell'evasione dei tributi comunali e la partecipazione all'accertamento dell'evasione dei tributi erariali.

2. La quota del Fondo destinata al trattamento economico accessorio si considera al lordo degli oneri riflessi e dell'IRAP a carico dell'amministrazione ed è erogata in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.

3. La quota da attribuire ad ogni dipendente, compresi i dirigenti e gli incaricati di posizione organizzativa, non può superare il 15 per cento del trattamento tabellare annuo lordo di ciascun dipendente.

4. In sede di assegnazione degli obiettivi del Settore Economia e Finanze vengono predeterminati gli obiettivi per accedere al trattamento accessorio di cui al presente articolo, per i quali vengono definiti i tempi di attuazione, le fasi del processo, il personale coinvolto e gli indicatori di risultato.

5. I coefficienti di ripartizione dell'incentivo sono attribuiti al personale dell'Ente nell'ambito delle seguenti percentuali:

- Responsabile del Settore Economia e Finanze: 25%
- Funzionario Responsabile del tributo: 2% in meno rispetto al Responsabile di Settore
- Personale addetto all'accertamento: 6% in meno rispetto al Responsabile di Settore
- Collaboratori amministrativi e tecnici: 10% in meno rispetto al Responsabile di Settore.

Le sopra indicate percentuali saranno modificate nel caso in cui siano presenti nel gruppo di lavoro solo alcune delle sopra indicate figure professionali, ovvero dalla relazione finale risulti che solo alcune delle figure professionali sopra indicate abbiano concorso al raggiungimento degli obiettivi di accertamento, in questo caso la relativa quota è proporzionalmente distribuita tra le altre figure del gruppo di lavoro, così come vi sarà redistribuzione proporzionale nel caso che il numero di figure coinvolte non porti al raggiungimento del 100% del fondo. Le somme sono erogabili successivamente all'approvazione del consuntivo del Piano della performance.

6. Eventuali quote del Fondo non utilizzate a causa del superamento del limite di cui al comma 3, potranno essere ridistribuite, a discrezione del Responsabile del Settore Economia e Finanze, in base all'effettivo apporto al raggiungimento dell'obiettivo, fino al raggiungimento massimo del limite di cui al comma 3. Nel caso di ulteriori quote non utilizzate, esse rappresenteranno economie di spesa dell'anno di riferimento e non potranno essere riportate al successivo esercizio.

Articolo 5 – Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore lo stesso giorno della sua approvazione.